

**N. R.G. 17-1/2024 P.U.**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOVARA**

**Sezione civile**

Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott.ssa Simona Delle Site	Presidente
dott.ssa Francesca Iaquinta	Giudice rel.
dott.ssa Veronica Zanin	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 17-1/2024 R.G. P.U. promosso da

**BELLAN FIAMENDA**, nata Magliano De' Marsi (AQ) il 17.07.1960 e residente in Romentino (NO), Via Roma n. 18 (C.F. BLLFND60L57E811E), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Lentini, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Novara, Corso Cavallotti n. 40, come da procura in atti

**ritenuto che** sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo la ricorrente la propria residenza in Romentino, comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

**rilevato che:**

- la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019;
- la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);
- non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
- il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

**ritenuto che:**

- la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 e sia, dunque, ammissibile;

- ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice, vedova, che vive da sola, tenuto conto dei redditi mensilmente conseguiti e, d'altro canto, delle spese di locazione e delle verosimili effettive spese di mantenimento della persona della ricorrente, possa essere fissato in complessivi euro 1.100,00 netti mensili; mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione.

Disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il limite temporale della stessa, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della legge n. 3/2012; questione, questa, che intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata. Al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria dipende dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti). Anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012. Il C.C.I.I. ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. In relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce infatti che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6). Sul punto il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019. La stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio. La prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale. L'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva. Il citato art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che *"gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione"*. Tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione. Ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022). Dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito della ricorrente, nei termini sopra stabiliti, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CC.II;

#### **rilevato che**

- la ricorrente ha chiesto che sia esclusa dalla liquidazione l'autovettura Fiat 500L targata EX155CJ in quanto mezzo necessario per gli spostamenti e, in particolare, per recarsi ad accudire l'anziano

padre. In proposito, il Tribunale rileva che ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CC.II. sono escluse dalla liquidazione "*le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*". Nel caso di specie al prefato veicolo deve essere attribuita una impignorabilità soltanto relativa ai sensi dell'art. 515 c.p.c., sicché esso, salvo che per manifesta antieconomicità, dovrà essere incluso nella liquidazione ed il ricavato impiegato per il soddisfacimento del ceto creditorio. Cionondimeno, il Collegio, in conformità al disposto dell'art. 270, comma 2, lett. e) CC.II. ritiene che nella specie sussistano gravi e specifiche ragioni per consentire alla ricorrente il perdurante utilizzo dell'autovettura fino a quando essa non verrà eventualmente posta in liquidazione, quale ultimo atto prima della chiusura della procedura;

- *ex* art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. di cui all'art. 260 CC.II.

Ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CC.II, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza *ex* art. 270 CCI;

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata di **BELLAN FIAMENDA**, nata Magliano De' Marsi (AQ), il 17.07.1960 e residente in Romentino (NO), Via Roma n. 18 (C.F. BLLFND60L57E811E), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Lentini, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Novara, Corso Cavallotti N. 40, come da procura in atti;

#### **NOMINA**

giudice delegato la dott.ssa Francesca Iaquina e liquidatore l'O.C.C., dott. GIORGIO PRONE;

#### **ORDINA**

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

#### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con la sola eccezione dell'autovettura Fiat500L targata EX155CJ;

#### **ORDINA**

la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;

FISSA ex art. 268, co. 4, C.C.I. il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in complessivi euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;

DISPONE

che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co. 4, C.C.I.I.;

MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

Il Presidente

dott.ssa Simona Delle Site

Il Giudice rel.

dott.ssa Francesca Iaquina